

RELAZIONE ANALITICA E APPROFONDIMENTI TECNICO-GIURIDICI ED ECONOMICO-FINANZIARI NECESSARI PER VALUTARE LA SOSTENIBILITÀ E LA CONVENIENZA DELL'ADESIONE DEI COMUNI DI SUVERETO E SASSETTA AD UNA COOPERATIVA FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER) AI SENSI DELL'ART. 4, 5, 7 E 8 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

QUADRO GENERALE

Nel mercato energetico europeo è in corso, e ancora più lo sarà nei prossimi anni, una profonda transizione: da un sistema basato sulla energia fossile e nucleare ad uno basato in larga parte su energia rinnovabile, solare ed eolica. Ha inoltre obbiettivo di trasformarsi da mercato centralizzato, dominato da grandi impianti termoelettrici, ad uno distribuito rinnovabile, con milioni di cittadini attivi sul fronte della produzione energetica.

L'Unione Europea ha già indicato con la Legge Europea sul Clima l'obiettivo della riduzione delle emissioni climalteranti nel 2030 del 55% (rispetto al 1990) e della neutralità climatica nel 2050, ed è recente la comunicazione della Commissione europea per una riduzione delle emissioni del 90% nel 2040 (sempre rispetto al 1990), con la previsione per questo orizzonte temporale della sostanziale decarbonizzazione della produzione elettrica. Per realizzare questa epocale transizione del sistema energetico le politiche energetiche, europee, nazionali, regionali, fino ad arrivare a quelle comunali, dovranno mutare notevolmente per soddisfare meglio le esigenze dei futuri produttori e consumatori.

In questo contesto, è fondamentale e strategico il contributo delle comunità energetiche rinnovabili, costituite da gruppi di cittadini, PMI ed enti locali, che partecipano direttamente alla condivisione dell'energia prodotta da nuovi impianti a fonti rinnovabili. In questo modo si potrà condividere l'energia auto-prodotta, stoccandola e consumandola localmente per poi immettere in rete quella in eccesso, riducendo costi e sprechi e avendo minori problemi di gestione della rete elettrica nazionale.

La disciplina vigente delle comunità energetiche rinnovabili è costituita, a livello unionale, dagli artt. 2 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001 e, a livello del nostro ordinamento, dagli artt. 31 e 32 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e successive e dalla relativa disciplina attuativa, tra l'altro approvata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

PREMESSE

I Comuni di Suvereto e Sassetta, nell'ambito delle proprie politiche di sostenibilità e innovazione, hanno avviato un progetto volto alla creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, con l'obiettivo di promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili e ridurre l'impatto ambientale sul territorio.

Il coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle realtà economiche locali è essenziale per il successo della Comunità Energetica Rinnovabile ed i predetti Enti intendono proseguire su questa strada, intensificando ulteriormente la collaborazione con le istituzioni locali, regionali e nazionali.

È fondamentale promuovere iniziative che possano sensibilizzare e informare la popolazione sui molteplici vantaggi della sostenibilità energetica, non solo in termini di riduzione dell'impatto ambientale, ma anche per il potenziale sviluppo economico e sociale che ne deriva.

Per garantire la continuità e l'efficacia di questo processo, è indispensabile che i comuni costituiscano o entrino a far parte ufficialmente di una Comunità Energetica Rinnovabile che operi sul territorio. Questo passaggio non solo formalizzerà l'impegno della comunità, ma permetterà anche di accedere a risorse e opportunità di finanziamento. È infatti fondamentale partecipare attivamente a tutti i bandi disponibili, sia a livello regionale che nazionale, attualmente attivi e che offrono contributi a fondo perduto, i quali possono risultare cruciali per il finanziamento delle attività e dei progetti legati alla comunità energetica.

Preliminarmente i Comuni di Suvereto e Sassetta hanno approfondito l'argomento attraverso gli studi di fattibilità predisposti da Sinloc – Sistema Iniziative Locali S.p.a., all'uopo incaricata, con documento datato 25.07.2023 per il Comune di Suvereto e documento datato 19.02.2024 per il Comune di Sassetta, che hanno rappresentato la prima fase di un percorso volto alla costituzione di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili sul territorio.

In tale direzione i Comuni di Suvereto e Sassetta proseguivano adottando con deliberazione della Giunta Comunale di Suvereto n. 54 del 31.07.2025 e con deliberazione della Giunta Comunale di Sassetta n. 35 del 17.07.2025, atto di indirizzo col quale disponevano :

- Di confermare l'interesse dei Comuni di Suvereto e di Sassetta, a partecipare in forma convenzionata, alla costituzione e/o adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) quale strumento per promuovere la sostenibilità ambientale, l'efficientamento energetico e lo sviluppo locale;
- Di valutare il procedimento per l'adesione a una cooperativa finalizzata alla costituzione e gestione di una Comunità Energetica Rinnovabile;
- Di dare mandato quindi agli uffici competenti di procedere alla redazione della convenzione che disciplini, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), i rapporti tra il Comune di Suvereto e quello di Sassetta per la costituzione e/o adesione e successiva gestione ad una Comunità Energetica Rinnovabile;
- Di dare mandato ai responsabili dei settori competenti del Comune di Suvereto e del Comune di Sassetta, di redigere apposito atto di manifestazione d'interesse per individuare la Cooperativa idonea ad intraprendere il percorso meglio descritto in premessa;

- Di dare mandato ai responsabili dei settori competenti del Comune di Suvereto e del Comune di Sassetta, di compiere tutti gli approfondimenti tecnico-giuridici ed economico-finanziari necessari per valutare la sostenibilità e la convenienza dell'adesione alla Cooperativa, in particolare in merito a:
 - *La natura giuridica e lo statuto della Cooperativa,*
 - *Le modalità di adesione del Comune e l'entità dell'eventuale quota sociale,*
 - *I diritti e gli obblighi derivanti dall'adesione,*
 - *Il piano economico-finanziario della CER con particolare riguardo ai benefici attesi per i Comuni e per la collettività (risparmio energetico, incentivi, ecc.),*
 - *Gli aspetti tecnici relativi alla realizzazione e gestione degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia,*
 - *Le eventuali implicazioni fiscali e contabili per l'Ente,*
 - *Le modalità di coinvolgimento dei cittadini e delle imprese locali nella CER;*
- Di impegnare i suddetti Responsabili di Settore a presentare alla Giunta Comunale una relazione conclusiva sugli esiti degli approfondimenti entro il termine del 30 settembre 2025;
- Di demandare ad un successivo atto della Giunta Comunale l'eventuale decisione finale in merito all'adesione alla Cooperativa, previa acquisizione della relazione istruttoria di cui al punto precedente.

Inoltre, con deliberazione Consiliare del Comune di Suvereto n. 36 del 6.08.2025 e con deliberazione Consiliare del Comune di Sassetta n. 23 del 28.07.2025, i due Comuni approvavano lo schema di convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del TUEL, avente ad oggetto la regolamentazione in forma associata, dello svolgimento in modo coordinato delle attività propedeutiche e strumentali per l'adesione ad una cooperativa finalizzata alla costituzione e gestione di una Comunità Energetica Rinnovabile CER nei territori degli enti sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara, la adesione alla società cooperativa e la successiva gestione dei rapporti, nel rispetto della vigente normativa generale e settoriale. La convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Suvereto e Sassetta in data 18.08.2025.

I Comuni pertanto convenivano che in relazione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa la scelta più consona risultava quella di aderire ad una cooperativa già costituita, anziché costituirne una propria, dandosi che gli enti convenzionati, sono rappresentati da piccoli Comuni la cui dotazione organica non è in possesso di competenze specifiche in materia. Detti principi trovano evidente esplicazione come di seguito:

- *efficienza: il comune utilizza in maniera accorta le proprie risorse strumentali perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;*
- *efficacia: questa scelta consente al comune di raggiungere il proprio obiettivo in tempi brevi;*

- *economicità: aderendo ad una cooperativa già costituita l'esborso economico è limitato e il rischio finanziario è ridotto;*

In relazione a quanto precedentemente esposto, è stato ritenuto fondamentale emanare un apposito avviso pubblico per individuare soggetti pubblici o privati costituiti o costituendi in forma cooperativa, presenti a livello territoriale che possiedano i requisiti necessari per la gestione della Comunità Energetica Rinnovabile di Suvereto e Sassetta.

I due Comuni hanno ritenuto che la forma giuridica della cooperativa è particolarmente adatta per le CER, in quanto propone i seguenti vantaggi:

- **Avvio più semplice ed economico:** *costituire una cooperativa costa meno rispetto ad una società di capitali come una SRL o una SPA;*
- **Incentivi dedicati:** *esistono agevolazioni e finanziamenti specifici per le cooperative, sia a livello nazionale che regionale;*
- **Un aiuto concreto contro la povertà energetica:** *le CER cooperative possono contribuire a ridurre le difficoltà economiche legate ai costi dell'energia, sia per i membri della cooperativa che per la comunità circostante;*
- **Un patrimonio al sicuro per il futuro:** *il patrimonio di una cooperativa è indivisibile, garantendo la stabilità e la continuità del progetto nel tempo, anche tra generazioni diverse;*
- **Flessibilità e partecipazione:** *il capitale sociale di una cooperativa è variabile, il che facilita l'ingresso e l'uscita dei soci, adattandosi alle esigenze della comunità. Inoltre, vige il principio della "porta aperta": chiunque abbia i requisiti può entrare a far parte della cooperativa;*
- **benefici di carattere fiscale:**
 - a) **Ristoro di componenti tariffarie e tariffa incentivante:** *Queste voci, che rappresentano un rimborso di costi e un incentivo all'autoconsumo, non sono soggette a IVA;*
 - b) **Corrispettivo per la cessione di energia:** *La vendita di energia prodotta in eccesso è soggetta a IVA, ma con il meccanismo del "reverse charge", per cui l'onere del versamento ricade sull'acquirente;*
 - c) **Imposte dirette:** *Le entrate derivanti dalle attività della CER sono soggette a imposte, ma sono previste esenzioni per le somme destinate alla riserva indivisibile, a patto che la cooperativa rispetti i requisiti di mutualità prevalente;*
- **Ulteriori benefici per i soci:** *I soci possono beneficiare di strumenti tipici delle cooperative, come il ristorno (la restituzione di parte degli utili), il prestito sociale (un finanziamento da parte dei soci) e altri strumenti finanziari;*

La gestione di una Comunità Energetica Rinnovabile richiede competenze specifiche e un forte impegno nella pianificazione e nell'implementazione delle attività, è essenziale coinvolgere partner

qualificati che possano contribuire con esperienze consolidate e risorse adeguate. Pertanto, l'avviso pubblico esplicita chiaramente i criteri di partecipazione, i requisiti richiesti e le modalità di candidatura, al fine di garantire una selezione trasparente ed efficace del soggetto idoneo. In questo modo, si potrà assicurare una gestione efficiente e sostenibile della Comunità Energetica, promuovendo un modello di sviluppo di cui possa beneficiare l'intera comunità di Suvereto e Sassetta.

A tal fine con deliberazione della Giunta Comunale di Suvereto n. 67 del 16.09.2025, in qualità di Comune Capofila dell'Associazione dei Comuni di Suvereto e Sassetta, sono stati definiti i criteri da includere nell'avviso di manifestazione di interesse, che le Comunità Energetiche Rinnovabili hanno dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, affinché i comuni possano aderire alla Società Cooperativa attraverso domanda di ammissione, di seguito riportati:

- a) di essere una società cooperativa con sede nel Comune di Suvereto o di Sassetta, senza scopo di lucro, costituita in forma di società a responsabilità limitata;*
- b) di possedere i requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;*
- c) di possedere uno Statuto ed eventualmente un Regolamento in linea con quanto previsto nell'Avviso (es. previsione per cui i benefici derivanti dalla condivisione dell'energia siano destinati alla realizzazione di interventi di carattere ambientale, sociale ed economico) ovvero la CER dovrà impegnarsi, in caso di invio della domanda di partecipazione, alla modifica dei propri Statuti e Regolamenti;*
- d) i dati societari delle Comunità Energetica;*
- e) di possedere i requisiti tecnici di cui alle disposizioni applicabili tra cui il D.lgs. 199/2021, Delibera ARERA 727/2022, DM 414 7.12.2023, regole operative di cui al DD MASE 22/2024 e ss.mm.ii.;*
- f) di impegnarsi ad adeguare Statuti e Regolamenti alle eventuali nuove previsioni normative di settore;*
- g) di impegnarsi ad aggiornare l'Amministrazione in ordine a qualsiasi modifica rispetto al possesso dei requisiti generali e speciali;*
- h) di voler perseguire progetti e iniziative di investimento ambientale, sociale ed economico su territorio e di voler garantire ai Comuni di Suvereto e Sassetta, nel caso di adesione alla cooperativa, di avere voce in capitolo nell'organo di governo della CER, modificando , ove occorra, statuto e/o regolamento.*
- i) un Business Plan che esponga:*
 - relazione sulla capacità tecnico-gestionale della CER*
 - progetto imprenditoriale;*
 - opportunità di valorizzazione delle risorse territoriali;*
 - previsioni economico-finanziarie (conto economico, stato patrimoniale ivi incluso il piano degli investimenti per i prossimi 5 anni), da cui si evinca la sostenibilità del medio periodo;*
- j) giudicare premiante nella valutazione il contributo offerto dalla CER per lo sviluppo del territorio dei Comuni, in termini di benefici economici erogati o impatti ambientali e sociali risultati dai progetti sviluppati;*

Successivamente, con Determinazione n. 489 del 8.10.2025 del Responsabile dell'Area Assetto Territorio e Ambiente del Comune di Suvereto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'Ufficio Comune della Gestione Associata Comuni Suvereto (Capofila) e Sassetta, si disponeva :

- 1) Di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse ed il modulo di candidatura, per l'acquisizione di candidature, su base volontaria, finalizzate ad individuare la Cooperativa idonea a cui i Comuni di Suvereto e Sassetta, in forma associata, possano aderire per intraprendere il percorso volto alla creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile;*
- 2) Di stabilire che le società cooperative con sede nei Comuni di Suvereto o di Sassetta, senza scopo di lucro, costituite in forma di società a responsabilità limitata, interessate a partecipare potranno presentare la domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse all'Albo Pretorio Comunale online di Suvereto o Sassetta, precisando che i termini di presentazione della domanda potranno essere prorogati o riaperti con successivo atto;*
- 3) Di dare atto che i soggetti interessati alla manifestazione dovranno presentare la propria candidatura con le modalità previste nell'Avviso;*
- 4) Di dover dare adeguata pubblicità alla suddetta manifestazione di interesse pubblicando il relativo avviso e modulo di candidatura sul sito istituzionale dei Comuni di Suvereto e Sassetta, contenente le principali informazioni nonché le modalità per la presentazione della domanda;*

L'Avviso di manifestazione di interesse e la domanda di candidatura sono stati pubblicati all'albo pretorio informatico dei due comuni per 15 giorni consecutivi nel periodo dal 9.10.2025 al 24.10.2025 compreso, ed in tale periodo è pervenuta una manifestazione di interesse da parte della "Etruria Solare Società Cooperativa".

Nella domanda di candidatura, tra le varie cose, l' Etruria Solare Società Cooperativa ha dichiarato quanto segue :

- Di essere una società cooperativa con sede legale nel Comune di Suvereto, via Marconi 7°, senza scopo di lucro, costituita in forma di società a responsabilità limitata.*
- Di avere uno Statuto ed un Regolamento che prevedono che i benefici derivanti dalla condivisione dell'energia siano destinati alla realizzazione di interventi di carattere ambientale, sociale ed economico.*
- Che intende promuovere sul territorio della Val di Cornia progetti di investimento ambientale, sociale ed economico legati alla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili . Tra le principali iniziative rientrano la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici e privati e l'efficientamento energetico di scuole e strutture comunali, e la costituzione di Comunità*

Energetiche Rinnovabili aperte a cittadini, imprese ed enti locali. In coerenza con il proprio scopo mutualistico, la Cooperativa destinerà parte degli incentivi e dei ristorni a interventi di utilità collettiva, come installazione di colonnine di ricarica, creazione di spazi verdi e attività di educazione ambientale, contribuendo concretamente alla sostenibilità economica, sociale e ambientale del territorio.

- *Di voler garantire ai Comuni di Suvereto e Sassetta, nel caso di adesione alla cooperativa, di avere voce in capitolo nell'organo di governo della CER, modificando, ove occorra, statuto e/o regolamento in tal senso in accordo con gli enti interessati*
- *Che la CER Etruria Solare contribuisce in modo diretto allo sviluppo sostenibile dei Comuni della Val di Cornia, generando benefici economici, ambientali e sociali diffusi. Dal punto di vista **economico**, la cooperativa favorisce la riduzione dei costi energetici per famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche aderenti, creando un circuito di risparmio e redistribuzione attraverso i ristorni mutualistici e l'autoconsumo condiviso. In termini **ambientali**, la produzione da fonti rinnovabili permetterà di immettere in rete oltre 1.500 MWh/anno di energia pulita entro il 2026, evitando circa 700 tonnellate di CO2 ogni anno, con impatti positivi sulla qualità dell'aria e sull'immagine green del territorio. A livello **sociale**, la cooperativa destinerà una quota degli incentivi GSE a interventi di utilità collettiva, come l'installazione di colonnine di ricarica elettrica pubbliche, la creazione di spazi verdi e orti urbani, la promozione di progetti educativi nelle scuole e la realizzazione di iniziative per la riduzione della povertà energetica. Complessivamente, Etruria Solare si configura come un soggetto capace di attivare una filiera locale della transizione energetica, creando nuove opportunità occupazionali e rafforzando la coesione tra cittadini, imprese e amministrazioni del territorio.*

Dall'esame dei documenti presentati a mezzo pec al Comune di Suvereto con prot. n.8887 del 23/10/2025 dalla "Etruria Solare Società Cooperativa" risulta che l'istanza è da ritenersi ammissibile poiché contiene la documentazione richiesta.

Veniva inoltre acquisito agli atti l'Atto costitutivo della "Etruria Solare Società Cooperativa" rep. 4317 raccolta 3698 del 8 aprile 2025 ai rogiti del Notaio dott. Carlo Tarroux di Follonica.

ANALISI TECNICO-GIURIDICI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 i Comuni di Suvereto e Sassetta in forma associata (di seguito il "Comuni associati"), nel decidere se diventare soci di una società cooperativa a partecipazione pubblica mediante un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, deve accompagnare tale deliberazione con una specifica relazione, regolata dagli artt. 4, 5, 7, e 8 d.lgs. n. 175/2016.

Pertanto viene redatta la presente relazione con il fine di valutare analiticamente l'opportunità dell'ingresso dei Comuni associati nella già costituita "Etruria Solare Società Cooperativa" (di seguito la "Società Cooperativa").

I Comuni associati hanno avviato un percorso, tenendo conto dell'iter, disciplinato dagli artt. 4, 5, 7 e 8 d.lgs. n. 175/2016, per poter entrare nella Società Cooperativa finalizzata alla costituzione e gestione di una Comunità Energetica Rinnovabile CER nei territori dei Comuni di Suvereto e Sassetta.

Di seguito si ripartisce la relazione in base ai temi per i quali l'art. 5 d.lgs. n. 175/2016 richiede un'analitica motivazione.

La relazione in parola è dovuta al fatto che la Società Cooperativa rientra tra i tipi di società per cui è ammessa la partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 3, primo comma, d.lgs. n. 175/2016, essendo una Società Cooperativa a responsabilità limitata, regolata anche dalle norme sulla società per azioni, ai sensi dell'art. 2519 c.c.

La Società non potrà mai essere a controllo pubblico o in house ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, dovendo essere un'organizzazione democratica e non essendo interessati i Comuni associati, nemmeno con altri enti pubblici, ad esercitare sulla medesima un controllo analogo, sempre ai sensi del d.lgs. n. 175/2016.

Stante l'ubicazione dei Comuni di Suvereto e Sassetta, in provincia di Livorno (Regione Toscana), la presente relazione sarà indirizzata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti - Toscana.

Si osserva che non vi è alcun dubbio circa l'assolvimento degli obblighi formali di cui all'art. 7 comma 1 e 2 TUSP.

Identica riflessione anche in ordine al rispetto della procedura ad evidenza pubblica richiesto dall'art. 7 comma 5 TUSP. In merito a questo si rimanda alle premesse;

Dall'analisi dello Statuto e dall'Atto costitutivo di Etruria Solare Società Cooperativa emerge la sussistenza i linea generale degli elementi richiesti dagli artt. 2521 cc e 2328 cc;

1. NECESSARIETÀ DELLA SOCIETÀ' COOPERATIVA PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

I Comuni di Suvereto e Sassetta intendono conseguire l'obiettivo di costituire una CER mediante il ricorso ad un modulo organizzativo di tipo societario.

In merito si evidenzia la coerenza della partecipazione con le finalità istituzionali dell'Ente (principio di funzionalizzazione) così come previsto dall'art. 6 (oggetto sociale) dell'Atto costitutivo di società cooperativa e dall'art.3 dello Statuto di Etruria Solare Società Cooperative (scopo mutualistico e oggetto), che esplicitano l'oggetto e lo scopo della società.

Ai sensi di tale disposizione di rileva che:

- la cooperativa ha per oggetto la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili di cui all'art. 31 del D.lgs. 199/2021;
- l'oggetto sociale prevalente della CER è quello di fornire benefici ambientali economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o alle aree locali in cui opera, attraverso l'autoconsumo di energia rinnovabile promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione o la compensazione dei costi energetici dei soci, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- per raggiungere i propri obiettivi la cooperativa organizzerà la condivisione dell'energia immessa in rete dalle unità di produzione detenute che [...] risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete;
- a tal fine la CER potrà:
 - richiedere l'accesso a contributi in conto capitale relativi al PNRR;
 - richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso (Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 414 del 7 dicembre 2013;
 - monitorare produzione e consumi dei propri membri/soci con finalità di verifica e rendicontazione;
 - accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri/soci;
 - ripartire gli incentivi e i rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri/soci al fine di ridurre o compensare i relativi costi energetici [...]

L'attività della Società Cooperativa in esame si riassume dunque nella produzione di energia da fonti rinnovabili, qualificata come attività di interesse pubblico da costante giurisprudenza (*ex multis* cons St. sez. VI 23 marzo 2016 n. 1021, Cons St. sez. IV 12 aprile 2021 n. 2983).

L'esame dello Statuto e dell'oggetto sociale evidenzia che l'operazione societaria può ricondursi alla fattispecie normativa prevista dall'art. 4 comma 7 TUSP (*"Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili"*)

Le attività previste dall'art. 3 dello Statuto (condivisione e la vendita della stessa e attività connesse come l'accesso agli incentivi e agevolazioni connesse) sono tutte attività in linea con le attività della Comunità energetiche e rispettose di quanto previsto dall'art. 31 D.lgs. 199/2021.

Ciò posto, la partecipazione degli Enti alla Cooperativa è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.

È possibile infatti osservare che:

- dal punto di vista tecnico sono notevoli i benefici concreti che deriverebbero da tale operazione finanziaria, sia per gli Enti interessati che per le rispettive comunità di riferimento:

Infatti la partecipazione alla CER permette di:

- valorizzare economicamente superfici non utilizzate;
 - ridurre i costi per l'energia e contrastare la povertà energetica;
 - perseguire fini sociali: all'art. 9 del Regolamento di Etruria Solare Società Cooperativa si legge che "i proventi dell'energia eccedenti il valore soglia del 55% possono essere reinvestiti dalla CER per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti."
- in base al principio costituzionale di sussidiarietà, l'esercizio delle funzioni spetta all'Ente più vicino ai cittadini in quanto livello di governo più idoneo a riassumere e soddisfare le esigenze della comunità di riferimento;
 - in tal senso non vi è dubbio che la partecipazione alla Società Cooperativa da parte dei Comuni di Suvereto e Sassetta – nell'ambito delle competenze attribuite dalla Legge – sia assolutamente necessaria e coerente per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle proprie collettività;

Risulta altresì pienamente ragionevole la scelta di perseguire l'obiettivo di partecipare ad una CER mediante il ricorso ad un modulo organizzativo di tipo societario.

Sul punto è opportuno specificare che:

- la disciplina europea in materia non richiede una specifica veste giuridica da attribuire alla CER la legislazione nazionale riproduce in sostanza quella comunitaria;
- da ciò si desume la qualificazione della Comunità energetica come soggetto di diritto che può assumere qualsiasi veste giuridica purchè sia autonoma;
- la scelta di optare per la società cooperativa a prevalente scopo mutualistico quale forma giuridica per la CER trova fondamento anche nell'analisi pro e contro sulle varie forme giuridiche attivabili effettuata Sinloc Sistema Iniziative Locali S.p.A. Come esplicitato nei documenti prodotti in data 25.07.2023 per il Comune di Suvereto e in data 19.02.2024 per il Comune di Sassetta .

La Società Cooperativa è da considerarsi come necessaria per i Comuni associati se vuole perseguire le finalità istituzionali che sono tipiche di qualsiasi comunità energetica rinnovabile ai sensi del d.lgs. n. 199/2021 (di seguito "CER") e successive.

Che una CER persegua finalità istituzionali è facilmente dimostrabile sulla base di una serie univoca di indici normativi; tra questi si segnalano i seguenti:

- ✓ l'art. 4, settimo comma, d.lgs. n. 175/2016, dal quale si può trarre che può rispondere a finalità istituzionali partecipare a società finalizzate a produrre "energia da fonti rinnovabili";

- ✓ l'art. 22, quarto paragrafo, lett. h) direttiva (UE) 2018/2001, il quale impone agli Stati membri dell'Unione europea, nel disciplinare le CER (come è avvenuto in Italia mediante principalmente il d.lgs. n. 199/2021), di fornire "alle autorità pubbliche [come i comuni] un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente";
- ✓ l'attività tipica delle CER è considerata espressamente come attività di interesse generale dalla disciplina degli enti del Terzo settore [art. 5, primo comma, lett. e), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117] e delle imprese sociali [art. 2, comma 1°, lett. e), decreto legislativo n. 112 del 2017];
- ✓ tutta la disciplina nazionale incentivante le CER (tra cui si segnala il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 2023), grazie alla quale lo Stato italiano ha destinato ingenti fondi pubblici a favore delle CER, in misura maggiore a quella prevista dagli altri Stati membri;
- ✓ la CER, quando collabora con gli enti pubblici, esercitando attività di interesse generale, inverte l'art. 118, comma 4°, Cost., tanto è vero che alcuni Comuni del nostro Paese stanno concependo assieme alle CER forme di amministrazione condivisa, anche ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 117/2017.

Che la Società Cooperativa rappresenti un necessario ente per perseguire le illustrate finalità istituzionali discende da due ordini di ragioni:

- ✓ per il nostro ordinamento la CER deve essere un'organizzazione sia imprenditoriale, democratica, aperta, di regola mutualistica, possibilmente solidale e senza uno scopo lucrativo prevalente;
- ✓ i Comuni associati intendono partecipare a una CER che possa consentire di raccogliere significativi investimenti e possa salvaguardare anche i relativi investitori, che possa distribuire utili in modo limitato e senza realizzare alcuna speculazione privata e che sia in grado di operare nei territori interessati.

Ebbene, tutti questi vincoli e obiettivi possono essere osservati e perseguiti assieme, se si adotta la forma giuridica della società cooperativa rispettosa dell'articolo 2514 c.c., come illustrato nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 38-2024/i, intitolato "*Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo*" e approvato dalla relativa Commissione Studi d'Impresa il 20 marzo 2024. In questo studio, infatti, rilevante per tutti i notai italiani, si dimostra come solo la forma della cooperativa a mutualità prevalente, qual è la Società Cooperativa in argomento (la quale ha anche la qualifica di impresa sociale), e non invece la forma fondazionale o associativa, consenta di rispettare la legislazione in materia e di distribuire in modo limitato gli utili realizzati tra i membri della Società.

La Società Cooperativa intende sviluppare e diffondere la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, assicurando che il valore economico generato dalla transizione energetica sia trattenuto a livello locale e immediatamente reinvestito o distribuito tra i membri della Società Cooperativa o destinato a attività sociali o a beneficio dei poveri energetici.

CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA

Sostenibilità oggettiva

In base alla documentazione trasmessa si ritiene la sussistenza della sostenibilità finanziaria oggettiva. La società è infatti in grado di garantire in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Sul punto la Società Cooperativa ha sviluppato un approfondito Business Plan dell'attività di impresa che intende avviare:

- Il Business Plan presentato da Etruria Solare delinea le linee generali del progetto imprenditoriale relativamente:
 - al rispetto della normativa CER e dello scopo mutualistico;
 - all'amministrazione e al supporto tecnico della CER;
 - al mercato di riferimento e alla valorizzazione delle risorse territoriali
 - Il Business Plan evidenzia le previsioni economiche e finanziarie:
 - Le previsioni dello studio di fattibilità sono accompagnate dalle note esplicative che, in base ai principi di trasparenza e chiarezza, ne espongono le ipotesi di sviluppo.
 - L'analisi dei dati finanziari si basa infatti su due dati di input:
 - gli impianti in previsione di connessione alla CER;
 - il tasso annuo di crescita della comunità del 25% medio del quinquennio 2025-2030
 - Viene in particolare esplicitata:
 - la natura dei ricavi potenziali (vedi tabella dove vengono identificate varie fonti);
 - la struttura dei ricavi (le ipotesi circa la determinazione dei ricavi da energia condivisa in termini di potenza, produzione annua, autoconsumo ecc...);
 - la composizione ed evoluzione dei costi (fissi e variabili) nel quinquennio 2025-2030, con specifico riferimento ai costi strutturali (costi per il personale, per gli amministratori, costi amministrativi e gestionali, oneri finanziari), riflettendo il passaggio da una fase di avvio ad una piena operatività della struttura societaria;
 - l'andamento complessivo economico previsione 2025/2030, evidenziando l'evoluzione progressiva della redditività della Società in relazione alla messa in esercizio degli impianti e alla crescita della Comunità energetica.
- Sempre nella prospettiva della trasparenza e semplificazione, le proiezioni economiche finanziarie

del BP sono accompagnate dal prospetto relativo alla Stato patrimoniale, il quale mostra una progressiva crescita della solidità patrimoniale e della liquidità della cooperativa, con un modello sostenibile e privo di indebitamento bancario.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il Business Plan elaborato da Etruria Solare s.r.l. risponda ai requisiti di:

- affidabilità: le proiezioni del piano, sia sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione, sono affidabili:
 - Le previsioni sono state elaborate prendendo a riferimento gli impianti potenziali (tabella 1) secondo i clienti che hanno già richiesto di essere connessi alla CER (impianti attuali potenziali) a cui si aggiungono le previsioni di potenziale espansione del quinquennio;
 - Il tasso annuo medio di crescita del 25% si ritiene prudenziale;
 - Inoltre sulla stima del tasso annuale di crescita sono stati presi in considerazione fattori reali che possono influire (unicità, presenza sul territorio, potenziale bacino di utenza, contributo delle amministrazioni pubbliche)
- attendibilità: trattasi di società di nuova costituzione pertanto non è possibile prendere in considerazione la coerenza della sostenibilità finanziaria dell'operazione con i dati di bilancio disponibili per il passato. Tuttavia, la valutazione complessiva che emerge dal Business Plan sulla sostenibilità finanziaria appare prudente e ragionevole;
- completezza e adeguatezza: Il Business Plan contiene tutti gli elementi informativi necessari e adeguati alla comprensione del Progetto.

Sostenibilità soggettiva

La sostenibilità finanziaria soggettiva si valuta con riferimento alla situazione specifica dell'ente procedente. Per quanto attiene il Comune di Suvereto l'operazione di acquisizione di partecipazioni della Cooperativa comporta esborsi diretti e immediati a carico dell'Ente per euro 100,00 relativi al conferimento in denaro a titolo di capitale sociale.

Per quanto attiene il Comune di Sassetta l'operazione di acquisizione di partecipazioni della Cooperativa comporta esborsi diretti e immediati a carico dell'Ente per euro 100,00 relativi al conferimento in denaro a titolo di capitale sociale.

Gli Enti non intendono assumere partecipazioni di maggioranza all'interno della compagine sociale, ma acquisire n. 4 quote sociali per complessivi euro 100,00 (dal valore di 25 euro ciascuna) per ciascun Comune.

L'acquisizione di n. 4 quote sociali per un importo pari ad euro 100,00 trova copertura al capitolo di spesa n. 205800 *"Acquisizione di partecipazioni in altre imprese per la costituzione di una Comunità Energetica"*, del Comune di Suvereto.

L'acquisizione di n. 4 quote sociali per un importo pari ad euro 100,00 trova copertura al capitolo di spesa n

11298 "Sottoscrizione quora CER", del Comune di Sassetta.

L'operazione finanziaria non sembra esporre l'amministrazione ad oneri finanziari ulteriori.

Ciononostante occorre attenzionare l'art. 3 dello Statuto laddove si legge che *"la Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti"*.

Si ricorda che sul punto vigono due principi fondamentali: il principio di autonomia patrimoniale perfetta (della società) e il principio del divieto del soccorso finanziario da parte dell'Ente (art 14 comma 5 TUSP), per cui la società risponde dei propri debiti secondo le regole ordinarie del codice civile, e dunque entro i limiti del proprio patrimonio sociale, senza poter contare sul soccorso finanziario dell'ente partecipante.

COMPATIBILITÀ COI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il Comune ritiene che la partecipazione nella Società cooperativa sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In particolare, la scelta adottata è:

- ✓ efficiente, poiché il Comune utilizza in maniera accorta le proprie risorse, perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
- ✓ efficace, poiché consente al Comune di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- ✓ economica, poiché ottiene molti obiettivi con un limitato esborso economico e un ridotto rischio finanziario che può essere ampiamente surclassato dagli utili che il Comune potrebbe ricevere dalla Società durante la sua permanenza nella CER.

OSSERVANZA DEL DIRITTO UNIONALE IN MATERIA DI AIUTO DI STATO

I Comuni associati, entrando nella Società Cooperativa, non violano alcuna disposizione dell'Unione europea, anzi la attuano, come si illustrava sopra, richiamando il dettato della direttiva (UE) 2018/2001.

Certamente il versamento effettuato dai Comuni associati alla Società Cooperativa non costituisce un illegittimo aiuto di Stato. In effetti, come si ricava pianamente dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come interpretato dalla Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), per integrare tale fattispecie legale occorre che le risorse pubbliche siano almeno in grado di minacciare la concorrenza (cioè di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti), incidendo, almeno potenzialmente, sugli scambi tra gli Stati membri; il che non avviene con il versamento dei Comuni associati nella Società Cooperativa, stante la sua esiguità e l'assoluta inidoneità della Società a incidere sugli scambi interni all'Unione europea.

CONCLUSIONI

In ragione dell'analitica motivazione sopra riportata la partecipazione dei Comuni associati alla Società Cooperativa è da ritenersi pienamente ammissibile, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti richiesti dall'art. 5 d.lgs. n. 175/2016 per consentire la partecipazione di enti pubblici in società con personalità giuridica, quale è la Società Cooperativa, essendo in forma di cooperativa.

Comune di Suvereto

Responsabile Area Assetto Territorio e Ambiente

Geom. Antonino Micallizzi

Comune di Suvereto

Responsabile Servizio Finanziario

Dott.ssa Giulia Cipriani

Comune di Sassetta

Responsabile Area Assetto del Territorio e Ambiente

Ing. Arianna Nassi

Comune di Sassetta

Responsabile Area contabile e demografica

Dott.ssa Cristina Bandini

(Documento firmato con firma digitale ai sensi dell'art. 21, co. 2, D.Lgs 82/2005)